



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

BANDO PUBBLICO
LONG TERM CARE – LTC 2022
Ricoveri in residenze sanitarie assistenziali
(Dal 1° luglio 2022 al 30 giugno 2025)

*Per il riconoscimento di contributi per il ricovero nelle
residenze sanitarie assistenziali (legge 67/88, dm
321/89 e Dpcm 22.12.89)*

Indice

Premessa

- Art. 1 Oggetto del bando
- Art. 2 Soggetti del bando
- Art. 3 Beneficiari
- Art. 4 Credenziali di accesso e delega di identità digitale
- Art. 5 Domanda di iscrizione al Programma "Accesso ai Servizi di Welfare"
- Art. 6 Attestazione ISEE
- Art. 7 Domanda – modalità e termini dell'invio telematico
- Art. 8 Istruttoria ed esito
- Art. 9 Pubblicazione della Graduatoria degli ammessi e nuove domande
- Art. 10 Importo del contributo e modalità di erogazione
- Art. 11 Adempimenti successivi alla pubblicazione della graduatoria
- Art. 12 Modalità di comunicazione delle dichiarazioni e trasmissione della documentazione
- Art. 13 Accertamenti e sanzioni
- Art. 14 Istanze di riesame e ricorsi giudiziari
- Art. 15 Responsabile del procedimento
- Art. 16 Nota informativa

Premessa

Nell'ambito delle prestazioni sociali previste in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e degli iscritti alla Gestione speciale di previdenza Gruppo Poste Italiane S.p.A., l'Inps conferma la procedura finalizzata al riconoscimento di contributi a copertura totale o parziale del costo sostenuto per il ricovero presso Residenze Sanitarie Assistenziali (autorizzate *ex lege* n. 67/88, DM 321/89 e DPCM 22 dicembre 1989) in favore di soggetti che necessitano di cure di lungo periodo.

Il presente Bando "Long Term Care – LTC 2022" rappresenta un continuum rispetto ai Bandi "Long Term Care – LTC 2016", "Long Term Care 2017" e "Long Term Care 2019".

Articolo 1 – Oggetto del bando

1. Il presente Bando di Concorso "Long Term Care – LTC 2022" è finalizzato al riconoscimento di n. 1257 contributi a carico della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e n.18 contributi a carico della Gestione speciale di previdenza Gruppo Poste Italiane S.p.A.
2. Il contributo è riconosciuto a favore dei soggetti affetti da patologie che necessitano di cure continuative di lungo periodo, ricoverati a pagamento presso Residenze Sanitarie Assistenziali. Il contributo non è previsto per il soggiorno in strutture per ospiti parzialmente autosufficienti che necessitano di un'assistenza medica non continua e per il ricovero presso centri diurni.
3. Il contributo è riconosciuto nella misura massima di € 1.800,00 mensili e viene determinato in base alle modalità di calcolo di cui all'articolo 10.
4. La prestazione è riconosciuta a decorrere dal **1° luglio 2022 fino al 30 giugno 2025**.
5. La prestazione è incompatibile con i benefici di cui al Bando Home Care Premium. Il pagamento del primo contributo determina la decadenza automatica definitiva dal diritto a ottenere le prestazioni di cui al Bando Home Care Premium.

Articolo 2 – Soggetti del bando

1. All'interno del presente bando sono previste tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario e il responsabile di programma.
2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti:
 - a) l'iscritto alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali in servizio o in quiescenza.
 - b) il dipendente e il pensionato iscritto alla Gestione Fondo Ipost.Qualora la domanda sia stata avanzata anteriormente al decesso del titolare in favore di un figlio, la prestazione potrà essere riconosciuta nel caso in cui l'orfano era minore al momento del decesso del dante causa e non verrà erogata oltre il 26° anno d'età del beneficiario.
3. Il beneficiario è il soggetto destinatario del contributo come previsto dall'art. 3 del presente Bando.
4. Il responsabile di programma è lo stesso beneficiario ovvero il soggetto individuato dal beneficiario che cura gli adempimenti necessari all'ottenimento delle prestazioni previste dal presente Bando. In tale seconda ipotesi, il responsabile di programma può essere individuato nel titolare o, in caso di impossibilità anche di quest'ultimo di provvedere agli adempimenti, in uno dei soggetti obbligati per legge, ai sensi dell'art. 433 c.c., a corrispondere gli alimenti al beneficiario, con esclusione di questi ultimi dalla possibilità di presentare la domanda con le proprie credenziali.

Articolo 3 – Beneficiari

1. I beneficiari, ovvero coloro che risultino destinatari del contributo previsto dall'art. 1, comma 2, possono essere individuati nei titolari del diritto di cui all'art. 2 comma 2, nonché, laddove i suddetti soggetti siano viventi, nei loro coniugi, per i quali non sia intervenuta sentenza di separazione, nei parenti di primo grado anche non conviventi, nei soggetti legati da unione civile e i conviventi ex lege n. 76 del 2016. Qualora il titolare ne rivesta la qualifica di tutore o curatore, possono fruire degli interventi anche i fratelli, le sorelle e gli affini di primo grado del medesimo.
2. Possono, altresì, beneficiare degli interventi di cui al presente bando i minori orfani del titolare del diritto di cui all'art. 2, comma 2, qualora ricorrano le condizioni ivi previste.
3. Sono equiparati ai figli, i giovani minori affidati al titolare in virtù di **affidamento familiare**, così come disciplinato dalla legge n. 184/1983 modificata dalla legge 149/2001, disposto dal servizio sociale territoriale e omologato dal Giudice tutelare, o **affidamento giudiziale** disposto in via autoritativa con provvedimento del Tribunale per i minorenni o, infine, **affidamento preadottivo** disposto dal Giudice.
4. Il decesso del titolare successivo alla data di presentazione della domanda non comporta la decadenza della prestazione.
5. La prestazione erogata in favore di coniuge del titolare, nel caso in cui intervenga successivamente lo scioglimento del vincolo coniugale, verrà mantenuta, salvo nuove nozze, nel rispetto del criterio della continuità assistenziale.
6. Ai fini di cui al presente Bando le disabilità sono riconosciute e classificate in base alla seguente tabella:

Classificazione delle disabilità

CATEGORIE	DISABILITÀ MEDIA	DISABILITÀ GRAVE	DISABILITÀ GRAVISSIMA
INVALIDI CIVILI DI ETÀ COMPRESA TRA 18 E 67 ANNI	Invalidi dal 67% al 99% (D.Lgs. 509/88)	Inabili totali (100%) (L. 118/71, artt. 2 e 12)	Cittadini di età compresa tra 18 e 67 anni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
INVALIDI CIVILI MINORI DI ETÀ	Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età (L. 118/71, art. 2 - diritto	Minori di età con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età e in cui ricorrano le condizioni di cui alla L.	Minori di età con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1)

	all'indennità di frequenza)	449/1997, art. 8 o della L. 388/2000, art. 30	
INVALIDI CIVILI ULTRA 67ENNI	Ultrasessantasettenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età - Invalidità dal 67% al 99% (D. Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	Ultrasessantasettenni con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni propri della loro età - Inabilità 100% (D.Lgs. 124/98, art. 5, comma 7)	Cittadini ultrasessantasettenni con diritto all'indennità di accompagnamento (L. 508/88, art. 1, comma 2, lettera b)
CIECHI CIVILI	Art 4, L.138/2001	Ciechi civili parziali (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)	Ciechi civili assoluti (L. 382/70 - L. 508/88 - L. 138/2001)
SORDI CIVILI	Invalidi Civili con cofosi esclusi dalla fornitura protesica (DM 27/8/1999, n. 332)	Sordi pre-linguali, di cui alla Legge n 381/1970	
INPS	Invalidi (L. 222/84, artt. 1 e 6 - D.Lgs. 503/92, art. 1, comma 8)	Inabili (L. 222/84, artt. 2, 6 e 8)	Inabili con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (L. 222/84, art. 5)
INAIL	- Invalidi sul lavoro 50-79% (DPR 1124/65, art. 66); - Invalidi sul lavoro 35-59% (D.Lgs. 38/2000, art.13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro 80-100% (DPR 1124/65, art. 66); - Invalidi sul lavoro >59% (D.Lgs 38/2000, art. 13 - DM 12/7/2000 - L. 296/2006, art 1, comma 782)	- Invalidi sul lavoro con diritto all'assegno per l'assistenza personale e continuativa (DPR 1124/65 - art. 66); - Invalidi sul lavoro con menomazioni dell'integrità psicofisica di cui alla L.296/2006, art 1, comma 782, punto 4
INPS GESTIONE PUBBLICA	Inabili alle mansioni (L. 379/55, DPR 73/92 e DPR 171/2011)	Inabili (L. 274/1991, art. 13 - L. 335/95, art. 2)	
TRATTAMENTI DI PRIVILEGIO ORDINARI E DI GUERRA	Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla terza ed alla seconda categoria Tab. A DPR 834/81 (71-80%)	Invalidi con minorazioni globalmente ascritte alla prima categoria Tab. A DPR 834/81 (81-100%)	Invalidi con diritto all'assegno di superinvalidità (Tabella E allegata al DPR 834/81)
HANDICAP		Art 3, comma 3, L.104/92	

Articolo 4 – Credenziali di accesso e delega di identità digitale

1. L'accesso alle procedure indicate nel presente Bando avviene utilizzando uno dei sistemi di autenticazione alternativi attualmente accettati: il Sistema Pubblico di Identità Digitale (SPID), la Carta d'Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).
2. Gli utenti impossibilitati a utilizzare in autonomia i servizi online, i tutori, i curatori, gli amministratori di sostegno e gli esercenti la potestà genitoriale possono usufruire della delega dell'identità digitale. Il delegato può accedere ai servizi dell'INPS al posto del delegante.
3. La richiesta di delega può essere effettuata tramite gli sportelli INPS oppure online.
4. Ai fini del presente Bando, la persona delegata ai sensi del presente articolo non si identifica automaticamente con la figura del responsabile di programma di cui al comma 4 dell'articolo 2.
5. La designazione del responsabile di programma avviene dopo la pubblicazione della graduatoria in Welfare in un click.
6. Per maggiori informazioni su come acquisire le credenziali di accesso è possibile consultare la sezione "Accedere ai servizi" del sito www.inps.it (in alto a sinistra).
7. Ai fini del presente bando, tutte le comunicazioni individuali verranno trasmesse all'indirizzo e-mail memorizzato alla sezione dati personali del servizio MyINPS del richiedente la prestazione.
8. Al fine di ricevere le comunicazioni è necessario autorizzare l'INPS all'uso dei contatti nell'area MyINPS.

Articolo 5 – Domanda di iscrizione al Programma "Accesso ai Servizi di Welfare"

1. Il titolare, qualora coincida con il beneficiario, può presentare domanda di partecipazione al presente Bando con le modalità di cui al successivo articolo 7.
2. Qualora il beneficiario non coincida con il titolare, quest'ultimo, deve preventivamente iscrivere il beneficiario al Programma "Accesso ai Servizi di Welfare". L'iscrizione è propedeutica alla presentazione della domanda in modalità semplificata attraverso il programma "Welfare in un click". Al ricorrere della condizione prevista dal presente comma, la domanda LTC potrà essere presentata a decorrere **dal 10° giorno successivo all'iscrizione al Programma "Accesso ai Servizi di Welfare"**.
3. L'iscrizione di cui al comma precedente non deve essere ripetuta per i beneficiari "prioritari", come identificati al comma 2 del successivo art. 9. Il beneficiario, nel caso specifico, potrà procedere direttamente alla presentazione della domanda con le modalità del successivo articolo 7.

4. Gli adempimenti relativi all'iscrizione al Programma "Accesso ai servizi di Welfare" e alla trasmissione telematica della domanda possono essere effettuati dagli Enti di Patronato e tramite Contact center.

Articolo 6 – Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso, deve essere in possesso dell'ISEE *Sociosanitario Residenze* in corso di validità, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, ovvero deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'ISEE *Sociosanitario Residenze* (anche in modalità ristretta) ovvero dell'ISEE *Minorenni* con genitori non coniugati tra loro e non conviventi, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'Istituto previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica.
2. Le attestazioni ISEE vengono acquisite direttamente dall'Istituto. Qualora il Sistema informatico dell'Istituto non rilevi la presentazione, alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso, di una valida Dichiarazione Sostitutiva Unica ovvero la sussistenza, sempre alla data di inoltro della domanda di partecipazione al concorso, dell'ISEE *Sociosanitario Residenze* in corso di validità ai fini del presente Bando, la domanda sarà collocata in coda alla graduatoria degli idonei, ferme restando le priorità richiamate all'art. 7, comma 6.
3. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica dell'attestazione ISEE da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione dei dati, a cura del dichiarante o dei predetti Enti, all'interno della medesima attestazione.
4. L'accertamento di dichiarazioni mendaci che comportino una riduzione del valore di cui al comma 1 del presente articolo, determina la revoca dei benefici concessi e il recupero delle prestazioni erogate in forza del presente Bando.

In caso di accertamento di dichiarazioni mendaci si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13 del presente Bando.

Articolo 7 – Domanda – modalità e termini dell'invio telematico

1. La domanda di partecipazione al concorso Long Term Care deve essere presentata direttamente dal beneficiario, oppure dal soggetto delegato ai sensi del precedente articolo 4, esclusivamente per via telematica, pena l'improcedibilità della stessa, secondo le seguenti modalità:
 - accedere all'area riservata MyINPS, digitare nel motore di ricerca "Domande Welfare in un click", tramite le credenziali SPID, CIE o CNS ("Delega SPID su SPID").
 - cliccare su "Accedi al servizio";
 - cliccare sulla voce di menu: "Scelta prestazione";
 - selezionare la prestazione "Long Term Care"

- seguire le indicazioni per la presentazione della domanda.
2. La domanda può essere presentata anche tramite Patronato. In tal caso, il Patronato dovrà inserire il protocollo della DSU o segnalare la mancata presentazione di DSU e indicare gli estremi del verbale che certifica lo stato di invalidità.
 3. Il richiedente può presentare la domanda rivolgendosi al Contact Center dell'INPS, raggiungibile al numero telefonico 803164 (gratuito) da rete fissa o al numero 06164164 (a pagamento) da telefono cellulare, secondo le indicazioni presenti sul sito istituzionale. Anche in tal caso occorre essere in possesso dello SPID.
 4. Ai fini del presente Bando, tutte le comunicazioni verranno trasmesse all'indirizzo e-mail presente nell'area "Anagrafica e contatti" della pagina MyInps del beneficiario della prestazione o del responsabile di programma individuato successivamente all'approvazione della graduatoria tra i soggetti di cui all'articolo 2, comma 4.
 5. Per avvalersi del beneficio oggetto del presente Bando, devono presentare una nuova domanda anche i soggetti che già ne fruiscono per effetto del Progetto LTC 2019.
 6. I soggetti già beneficiari del Bando "LTC 2019" alla data del 3 marzo 2022 (collocatisi come vincitori nelle graduatorie mensili pubblicate fino alla data del 3 marzo 2022) – che non abbiano successivamente espresso rinuncia, e che ripresenteranno domanda – qualora siano ammessi in graduatoria, avranno priorità rispetto ai nuovi richiedenti e saranno ordinati in base al grado di disabilità e con le modalità di cui all'articolo 9.
 7. La domanda, in un'ottica di semplificazione, consiste in una semplice manifestazione della volontà di ottenere la prestazione.
 8. L'Inps avvia i controlli automatizzati e, in base ai dati presenti nelle banche dati a disposizione dell'Istituto, verifica l'esistenza dei requisiti per ottenere i benefici.
 9. La domanda genera un numero di protocollo che, per ragioni di tutela dei dati personali, sarà l'elemento identificativo della pratica in sede di pubblicazione delle graduatorie.
 10. La procedura per l'acquisizione della domanda sarà attiva dalle ore 12.00 del 1° aprile 2022 alle ore 12.00 del 30 aprile 2022.
 11. Le domande dovranno pervenire con le modalità di cui ai commi precedenti a pena di esclusione.

Articolo 8 – Istruttoria ed esito

1. L'Inps controlla che ricorrano tutti I requisiti previsti dal presente Bando e comunica:
 - l'accettazione della domanda
 - il preavviso di respinta, con l'invito a modificare i dati ovvero ad integrare le informazioni per l'accertamento dei requisiti.

2. L'utente è avvisato da un SMS o da e-mail della necessità di visualizzare l'esito della domanda, di cui al comma precedente, nell'area riservata della procedura LTC.
3. Le informazioni risultanti in procedura potranno essere integrate entro 15 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, decorsi i quali, i dati a sistema si intenderanno confermati. L'utente è tenuto a verificare nell'area riservata l'esito dell'istruttoria secondo la tempistica indicata al presente comma.
4. L'utente dovrà chiedere l'aggiornamento delle banche dati nelle modalità visualizzate in area riservata. Nelle more, la domanda sarà ammessa in graduatoria in base alle dichiarazioni autocertificate, salva l'iscrizione alla Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali ovvero al Fondo Ipost del titolare, da verificare prima dell'ammissione in graduatoria.
5. L'Istituto si riserva di verificare in qualsiasi momento la veridicità delle dichiarazioni rese in procedura. La dichiarazione mendace comporta la revoca del beneficio, l'obbligo di restituzione delle prestazioni erogate e le sanzioni di cui all'art. 13 del presente Bando.

Articolo 9 – Pubblicazione della graduatoria degli ammessi e nuove domande

1. L'Istituto, entro il 31 maggio 2022 pubblicherà sul sito internet www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso, la graduatoria dei beneficiari ammessi alla prestazione, individuabili con il numero di protocollo ai sensi dell'art. 7, comma 9.
2. Per il principio di continuità della cura assistenziale, i soggetti beneficiari collocatisi quali vincitori del Long Term Care 2019 nella graduatoria del 3 Marzo 2022 che non abbiano successivamente rinunciato al Progetto e che presenteranno domanda - e avranno presentato DSU - saranno ammessi con priorità assoluta in graduatoria ordinati in base al grado di disabilità (prima i gravissimi, poi i gravi e infine i medi di cui alla tabella dell'art. 3, comma 6) a parità di grado di disabilità saranno ordinati in base al valore ISEE crescente. Infine, in caso di ulteriore ex aequo, in ordine di età anagrafica decrescente.
3. I beneficiari del precedente LTC 2019, come specificato al precedente comma, che risulteranno non avere presentato la DSU, pur mantenendo il diritto alla priorità in graduatoria, verranno collocati in coda al gruppo dei già vincitori del Progetto LTC 2019, ordinati in base al grado di disabilità (prima i gravissimi, poi i gravi e infine i medi di cui alla tabella art. 3, comma 6), a parità di grado di disabilità saranno ordinati, in ordine di età anagrafica decrescente.
4. Gli utenti nuovi richiedenti per il progetto LTC 2022, non beneficiari del precedente progetto, sono ammessi, dopo i beneficiari LTC 2019, ordinati in base al grado di disabilità (prima i gravissimi, poi i gravi e infine i medi di cui alla tabella art. 3, comma 6), a parità di grado di

disabilità saranno ordinati in base al valore ISEE crescente. In caso di ulteriore ex aequo, in ordine di età anagrafica decrescente.

5. Gli utenti nuovi richiedenti per il progetto LTC 2022, non beneficiari del precedente progetto, che non abbiano presentato prima della domanda la DSU, sono ammessi in coda alla graduatoria, dopo gli utenti soggetti di cui al precedente comma. Saranno ordinati in base al grado di disabilità (prima i gravissimi, poi i gravi e infine i medi di cui alla tabella art. 3, comma 6), a parità di grado di disabilità saranno ordinati in ordine di età anagrafica decrescente.
6. I soggetti che risultano essere stati dimessi negli ultimi 12 mesi dalle strutture di proprietà dell'Istituto adibite a residenze per anziano autosufficienti, in quanto non più in possesso del requisito della autosufficienza, sono ammessi con assoluta priorità in graduatoria, con precedenza rispetto ai casi di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.
7. Dopo la pubblicazione della graduatoria, a decorrere dal 1° luglio 2022 alle ore 12.00 e fino al 31 gennaio 2025 alle ore 12.00, sarà possibile presentare nuove domande, salva la sospensione della presentazione delle domande di cui al successivo comma 10.
8. Le nuove domande di cui al comma precedente saranno valutate secondo i criteri e con le modalità di cui al presente articolo.
9. Verificato il rispetto dei limiti del budget stanziato annualmente nel bilancio dell'Istituto per la prestazione LTC, la graduatoria di cui al comma 1, nei limiti dei posti disponibili a seguito di rinunce al beneficio o di cessazione del ricovero a qualsiasi titolo, verrà aggiornata il **terzo** giorno lavorativo di ogni mese e ricomprenderà le domande presentate nel corso del secondo mese solare antecedente alla pubblicazione.
10. L'Istituto sospenderà **la possibilità di presentare domanda**, qualora ciò determini una spesa incompatibile con le risorse finanziarie in bilancio. In tal caso, l'Istituto procederà, in occasione del riavvio delle graduatorie, a rideterminare i posti a Bando tenendo conto delle risorse disponibili in Bilancio.
11. In ogni caso, il contributo sarà erogato fino e non oltre la scadenza della prestazione, prevista, ai sensi dell'art. 1 alla data del 30 giugno 2025.

Articolo 10 – Importo del contributo e modalità di erogazione

1. L'ammontare massimo del contributo è pari a n. 36 rate mensili dell'importo massimo di euro 1800,00 ciascuna.
2. L'importo del contributo non potrà, in ogni caso, essere superiore alla minor somma tra l'ammontare massimo sottratta l'indennità di accompagnamento ovvero l'importo della retta a carico del beneficiario sottratta l'indennità di accompagnamento.
3. L'importo corrispondente all'indennità di accompagnamento è sottratto a decorrere dalla data di disponibilità a sistema del relativo importo.

4. Il contributo viene erogato mensilmente sulla base della fattura o documento equipollente della struttura di ricovero intestate al beneficiario riportante la denominazione della struttura, codice fiscale, partita IVA.
5. La documentazione comprovante la spesa a esclusivo carico del beneficiario deve essere allegata mensilmente dal responsabile di programma entro il giorno 5 del mese successive al mese di ricovero. In caso di allegazione tardiva, l'erogazione del contributo potrà subire ritardi.
6. Il contributo viene erogato per un massimo di trentasei mesi, con cadenza mensile, nell'arco di tempo dal **1° luglio 2022 fino al 30 giugno 2025**, a decorrere dal mese dell'utile posizionamento in graduatoria. Resta fermo che il contributo potrà essere riconosciuto solo in caso di avvenuto ricovero e con decorrenza dalla data di ricovero stesso se successivo al 1° luglio 2022.
7. L'erogazione del contributo sarà interrotta in caso di rinuncia o cessazione del ricovero antecedente alla data di scadenza della prestazione prevista per il 30 giugno 2025.
8. Il contributo viene erogato direttamente al beneficiario sul conto corrente intestate o cointestato al medesimo, indicato per l'erogazione della pensione e/o di altri trattamenti assistenziali erogati dall'Istituto.
9. In caso di riemissione manuale di eventuali somme riaccreditate all'Istituto, non è ammesso l'accredito su libretti postali.

Articolo 11 – Adempimenti successivi alla pubblicazione della graduatoria

1. Entro quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria, **pena la decadenza dal beneficio**, il vincitore o il responsabile di programma deve dichiarare in procedura se il beneficiario risulti già ricoverato o dichiarare che sarà ricoverato entro 90 giorni dalla pubblicazione.
2. Nel caso in cui il beneficiario sia già ricoverato, entro il termine di cui al comma precedente, il vincitore o il responsabile di programma deve accedere all'area riservata con le proprie credenziali di accesso ed inserire:
 - a) la data di ricovero;
 - b) gli estremi identificativi della struttura di ricovero (codice fiscale, partita IVA, denominazione, PEC);
 - c) la retta mensile a carico del beneficiario. La retta a carico del beneficiario è intesa al **netto** dell'eventuale quota a carico di altri enti pubblici e/o soggetti privati.
3. Nel caso in cui il beneficiario non sia già ricoverato alla data di pubblicazione della graduatoria, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione di quest'ultima, il responsabile di programma deve accedere all'area riservata con le credenziali di accesso ed inserire:

- a) la data di ricovero;
 - b) gli estremi identificativi della struttura di ricovero (codice fiscale, partita IVA, denominazione, PEC);
 - c) la retta mensile a carico del beneficiario. La retta a carico del beneficiario è intesa al **netto** dell'eventuale quota a carico di altri enti pubblici e/o soggetti privati.
4. Il ricovero deve avvenire improrogabilmente entro 90 giorni dalla pubblicazione della relativa graduatoria. In mancanza, il beneficio s'intende revocato automaticamente.
 5. In caso di rinuncia al beneficio o di cessazione, a qualsiasi titolo, del ricovero, il responsabile di programma è tenuto ad accedere all'area riservata e dichiarare la rinuncia ovvero la data di cessazione del ricovero presso la struttura. Dalla data indicata verrà sospesa la prestazione erogata dall'Istituto e, ove ricorrano le condizioni, si procederà al recupero delle mensilità non dovute.
 6. Se durante il periodo di fruizione della prestazione, il beneficiario sia preso in carico dal Servizio Sanitario Nazionale ovvero di erogazione del predetto contributo, il medesimo è tenuto ad accedere all'area riservata e dichiarare la retta effettiva aggiornata a suo carico e la decorrenza della variazione.
 7. In caso di erogazione retroattiva di contributi da parte di altre amministrazioni/enti pubblici o di soggetti privati, l'Istituto si riserva di recuperare il relativo importo anche mediante trattenuta dal contributo erogabile mensilmente.

Articolo 12 – Modalità di comunicazione delle dichiarazioni e trasmissione della documentazione

1. Le dichiarazioni di cui all'art.11, comma 1, 2 e 3 dovranno essere rese esclusivamente nel rispetto della tempistica ivi riportata e nelle modalità che verranno indicate al richiedente (beneficiario o titolare delegato) in occasione delle comunicazioni con cui l'Istituto formalizza il diritto alla prestazione.

Articolo 13 – Accertamenti e sanzioni

1. Fermo restando quanto previsto dai precedenti articoli, l'Istituto, ai sensi dell'art. 71, comma 1, del D.P.R. 445/2000, eseguirà controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui vi siano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.
2. Ai sensi dell'articolo 34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2020, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede all'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in

sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informative dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.

3. Nei casi di cui ai precedenti commi l'Istituto cesserà immediatamente l'erogazione della prestazione e procederà alla ripetizione delle somme indebitamente erogate. In tal caso, non saranno ammesse ulteriori domande a favore del medesimo beneficiario.

Articolo 14 – Istanze di riesame e ricorsi giudiziari

1. Eventuali istanze di riesame, dovranno essere presentate, entro 30 giorni dalla Direzione provinciale competente per territorio.
2. Per eventuali controversie giudiziarie in tema di graduatoria, il Foro competente è quello di Roma, mentre per le altre controversie è quello della Direzione Regionale/Direzione di Coordinamento metropolitano competente per territorio.

Articolo 15 – Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente INPS della sede territoriale competente.

Articolo 16 - Nota informativa

1. Per ogni ulteriore informazione è disponibile il Contact Center, che risponde al numero verde 803 164. Il servizio è gratuito da rete fissa e non è abilitato alle chiamate da telefoni cellulari, per le quali è disponibile il numero 06 164164, a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico, 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 30 marzo 2022

f.to in originale

Il Direttore centrale
Valeria Vittimberga